



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 34/2016

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Documento per la consultazione n. 75/2016/R/eel

**"Riforma delle tutele di prezzo nel mercato *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale:
Tutela *SIMILE* al mercato libero di energia elettrica"**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 12 aprile 2016**



CONFINDUSTRIA

Osservazioni di carattere generale

ASSOGAS in generale, conferma la propria preferenza per l'opzione 2A.1 di cui al DCO 421/2015/R/eel. Rispetto al documento in esame, alla luce della prossima cessazione della maggior tutela apprezziamo l'orientamento del Regolatore circa l'inclusione dei clienti domestici nell'ambito d'intervento. In quest'ottica, anche in considerazione del maggiore impatto della disciplina in esame, si ritiene debbano essere ulteriormente valutati i requisiti minimi per poter offrire il Servizio di Tutela SIMILE, in quanto alcune delle proposte presentate nel DCO in esame potrebbero creare distorsioni nel mercato, impedendone di fatto l'apertura ad una pluralità di fornitori. È altresì fondamentale che, prima di procedere all'abbandono della tutela, si dia corso al completo *debranding* delle società di vendita che attualmente operano nel regime della Maggior tutela del mercato elettrico. Infine, si segnala come occorrerebbe affrontare con separata evidenza la tematica relativa all'individuazione del *benchmark* di prezzo per il mercato della Tutela SIMILE, eventualmente anche attraverso un'ulteriore fase consultiva, in quanto questo avrà influenza diretta sull'effettivo sviluppo della concorrenza sul mercato libero tra gli operatori.

Osservazioni di carattere puntuale

Q1. Si condivide l'orientamento in tema di modifica della disciplina del deposito cauzionale?

Q2. Si condivide l'orientamento in tema di modifica della disciplina della rateizzazione?

Si condividono gli orientamenti proposti dall'Autorità.

Q3. Si condividono le valutazioni dell'Autorità circa le implicazioni che il passaggio ad una metodologia di determinazione *ex post* comporterebbe e, pertanto, l'orientamento al mantenimento di modalità di definizione *ex ante* con esclusivo riferimento al prezzo del mercato del giorno prima?

In considerazione delle valutazioni indicate nel DCO, si condivide l'orientamento proposto.

Q4. Si concorda con l'eventualità che la stima del costo di acquisto di Acquirente unico sul mercato del giorno prima sia effettuata da un soggetto terzo in possesso di requisiti di professionalità e indipendenza? Chi si ritiene possa essere tale soggetto terzo?

ASSOGAS concorda con l'opportunità di individuare un soggetto avente requisiti di terzietà, professionalità ed indipendenza. In tal senso si ritiene che il Gestore dei Mercati Energetici possa essere idoneo a stimare il costo di approvvigionamento di Acquirente Unico.

Q5. Si condivide il passaggio a una logica di tipo trimestrale per il calcolo dell'elemento PE nei casi attualmente determinati secondo una logica annuale?

Sì, si condivide.

Q6. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle modalità di definizione dell'elemento PE per il servizio di Maggior tutela riformato sopra prospettate?

Q7. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle modalità di definizione dell'elemento PD per il servizio di Maggior tutela riformato sopra prospettate?

Q8. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle modalità di definizione del recupero per il servizio di Maggior tutela riformato sopra prospettate?

In relazione al quesito Q6 si rilevano le criticità evidenziate in premessa. Si ritiene complessa e di non sicura attendibilità la stima dell'elemento PE riferito al mercato del giorno prima, per il trimestre successivo.

Q9. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle modalità di definizione del corrispettivo PPE per il servizio di Maggior tutela riformato sopra prospettate?

Per quanto attiene alle modalità di calcolo delle condizioni economiche relative al servizio di Maggior tutela riformata, pur confermando la nostra preferenza per la determinazione ex-

post prospettata nel DCO 421/2015/R/eel, prendiamo atto delle criticità segnalate dal Regolatore. Riteniamo comunque opportuno che tali ultime condizioni siano implementate nell'ambito del servizio di ultima istanza che si andrà a configurare contestualmente all'abrogazione della Maggior tutela riformata, unitamente ad un adeguato sistema che ne disincentivi la permanenza. Come anticipato in premessa, rileviamo la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti a riguardo. In generale, riteniamo comunque opportuno segnalare come la mancata applicazione del corrispettivo di perequazione nell'ambito della Tutela SIMILE non permetterebbe di fornire un corretto segnale di prezzo ai clienti finali, in quanto si determinerebbe un abbassamento, non coerente con il mercato, del *benchmark* di prezzo che non permetterebbe il corretto sviluppo della concorrenza tra gli operatori. Con riferimento al servizio di Tutela SIMILE, andrebbe quindi definito un corrispettivo che tenga conto dei rischi di approvvigionamento.

Q10. Si condividono i requisiti di solidità economico-finanziaria previsti? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti al riguardo?

Si concorda con quanto indicato dall'Autorità per quanto concerne i requisiti di solidità economico-finanziaria. Tuttavia, segnaliamo come il requisito relativo alla valutazione della frequenza e della portata dei ritardi di pagamento dell'impresa della quale un fornitore si avvale per la sottoscrizione del contratto per il servizio di dispacciamento con Terna non sia controllabile o gestibile dal fornitore. In tal senso riterremmo opportuno che il Regolatore valutasse ulteriormente l'opportunità di un suo inserimento.

Q11. Si condividono i requisiti di onorabilità previsti? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti al riguardo?

Si concorda con quanto indicato dall'Autorità. È importante, tuttavia, che i requisiti siano individuati in termini chiari, così da ridurre al minimo la loro interpretabilità.

Q12. Si condividono i requisiti di natura operativa previsti? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti al riguardo?

Per quanto attiene ai requisiti di natura operativa si rimanda agli spunti contenuti nei quesiti Q13 – Q14 - Q15 – Q31.

Q13. Si condivide l'individuazione di un numero minimo di clienti serviti nel 2015 pari a 50.000 per permettere l'accesso del fornitore all'erogazione della Tutela SIMILE? In caso contrario, si ritiene preferibile una soglia di clienti serviti pari a 100.000?

ASSOGAS non condivide la necessità di individuare un valore soglia fisso per l'accesso degli operatori al servizio di Tutela SIMILE, peraltro riferito a parametri già consuntivati, in quanto non in linea con l'obiettivo auspicato di garantire l'apertura del mercato e la concorrenza. Più in particolare la soglia di 50.000 clienti appare troppo limitante e non sembra essere giustificata da riscontri oggettivi circa la reale capacità degli operatori di essere in grado di acquisire e gestire nuova clientela. Inoltre l'apparente semplificazione determinata dal restringimento della platea dei potenziali fornitori di tutela simile non può, a nostro avviso, bilanciare gli effetti negativi determinati dal conseguente indebolimento del confronto concorrenziale.

Q14. Si condividono l'indicatore di reclamosità e il relativo valore soglia individuati?

Q15. Si ritiene, in alternativa, che l'indicatore di reclamosità debba essere calcolato considerando anche le richieste di informazioni e le richieste di rettifica di fatturazione? In tale caso, quale valore soglia dovrebbe essere individuato?

ASSOGAS nutre forti perplessità in relazione all'intenzione dell'Autorità di utilizzare indicatori sintetici al fine di valutare la capacità del venditore di offrire un servizio adeguato nell'ambito del regime di Tutela SIMILE. Infatti, se un operatore è considerato idoneo a servire un cliente finale nel mercato libero, parimenti lo sarà con riferimento al mercato tutelato.

In aggiunta, non riteniamo che il rapporto tra il numero dei reclami ricevuti (comprensivo o meno delle richieste di rettifica di fatturazione e di informazioni) e il numero dei clienti serviti sia indicativo di un maggiore o minore livello di qualità dell'operatore. Come noto, sulla reclusività incidono fattori esogeni, quali la tipologia del cliente, come emerge dalle elaborazioni del Regolatore indicate nel DCO in esame.

Q16. Si ritiene corretto quanto prospettato in caso di perdita dei requisiti da parte del fornitore abilitato?

Stanti i pareri esplicitati nei quesiti Q13 – Q14 – Q15 – Q31, concordiamo con quanto prospettato dall'Autorità circa la perdita dei requisiti abilitanti alla fornitura della Tutela SIMILE. Tuttavia, il nuovo contratto di Tutela SIMILE, eventualmente stipulato nel caso di recesso del cliente finale per perdita dei requisiti da parte del fornitore, dovrebbe avere una durata pari al tempo residuo rispetto alle tempistiche previste dal contratto precedente (1 anno).

Q17. Si condividono le modalità e le tempistiche per l'accesso alla Tutela SIMILE?

Q18. Si ritiene correttamente configurata l'interazione con il Sito da parte dei fornitori abilitati e dei clienti finali?

Siamo favorevoli a quanto proposto dall'Autorità in relazione all'individuazione di un tetto massimo di clienti fornibili da ciascun venditore e all'assegnazione di un termine ultimo per la conclusione del contratto con il cliente finale. Nutriamo però dubbi in merito alla possibilità che la capacità di offerta sia "prenotata". Infatti, il cliente potrebbe aver effettuato la richiesta di informazioni a più operatori "bloccando" così più capacità contemporaneamente e andando a precludere la possibilità per altri di sottoscrivere un contratto con l'operatore fintanto che non siano decorsi i 45 giorni. Proponiamo quindi che il "contatore" della capacità venga incrementato esclusivamente al momento della sottoscrizione del contratto, su segnalazione del venditore, eliminando la possibilità di riservare la capacità.

In alternativa, qualora il Regolatore intendesse confermare la possibilità per il cliente finale di prenotare capacità, il sistema informatico dovrebbe esser predisposto in modo da impedire prenotazioni "multiple". Inoltre, in tale ultima ipotesi, si ritiene opportuno ridurre il termine previsto per il "rilascio" della capacità. Infatti, si segnala come, in considerazione della presenza di molteplici condizioni contrattuali predeterminate, il procrastinarsi della sottoscrizione da parte del cliente potrebbe essere indicatore di un presumibile scarso interesse alla stipula del contratto.

Q19. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di deposito cauzionale? Se sì, quali e per che motivi?

Non si rilevano criticità rispetto a quanto prospettato dall'Autorità.

Q20. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di fatturazione? Se sì, quali e per che motivi?

Q21. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di dati di consumo usati ai fini della fatturazione? Se sì, quali e per che motivi?

Q22. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di pagamenti? Se sì, quali e per che motivi?

Q23. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di rateizzazione? Se sì, quali e per che motivi?

Q24. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di ritardo o mancato pagamento? Se sì, quali e per che motivi?

Q25. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di qualità commerciale? Se sì, quali e per che motivi?

Non si rilevano criticità al riguardo. Con particolare riferimento alle tematiche oggetto del quesito Q21, stante il rimando al procedimento di regolazione in corso, si richiama interamente quanto espresso dalla scrivente in risposta al DCO 405/2015/R/com relativo alle modalità di fatturazione per le fatture di periodo e per le fatture di chiusura.

Q26. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di recesso? Se sì, quali e per che motivi?

Per quanto attiene agli orientamenti in tema di recesso dal contratto di tutela simile, non si rilevano criticità.

Q27. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di durata? Se sì, quali e per che motivi?

Si concorda pienamente con quanto prospettato dall'Autorità al punto 5.60. A tal riguardo, si evidenzia l'opportunità che la regolazione preveda espressamente il tacito assenso quale modalità di sottoscrizione del contratto di libero mercato con l'esercente la Tutela SIMILE una volta decorso l'anno contrattuale.

Q28. Si condividono i criteri per la determinazione del prezzo di Tutela SIMILE?

Si ritiene che il tema della determinazione del prezzo di tutela meriti un approfondimento *ad hoc*, magari attraverso un'ulteriore consultazione. Rispetto ai meccanismi di compensazione *ex post*, riterremmo preferibile utilizzare strumenti di mercato e, quindi, legare alle quotazioni a termine la valorizzazione della materia prima. L'associazione ritiene che il corrispettivo PPE non debba quindi trovare applicazione nell'ambito della Tutela SIMILE. Al suo posto, come anticipato, dovrebbe tuttavia esser previsto un corrispettivo per l'approvvigionamento che ne remunererà i rischi.

Q29. Si ritiene correttamente individuato il ruolo degli aggregatori? Quali obblighi dovrebbero essere previsti per assicurarne la neutralità?

Q30. Si ritiene corretto limitare la possibilità di operare come aggregatori a soggetti istituzionali pre-identificati al fine di aumentare la fiducia dei clienti finali e incentivarne la partecipazione?

Come più volte specificato da parte del Regolatore, la riforma della Maggior Tutela dovrebbe "capacitare" i consumatori finali nella scelta del fornitore. A nostro avviso, l'utilizzo del meccanismo degli aggregatori, invece, è contrario a questa finalità in quanto demanda ad un soggetto terzo la stipula di un contratto, creando potenziali complicazioni che potrebbero disorientare il cliente finale portandolo a diffidare del mercato libero.

Inoltre, l'utilizzo degli aggregatori complicherebbe ulteriormente la prenotazione di capacità che risulterebbe di difficile gestione (basi pensare all'ipotesi di parziale sottoscrizione da parte dei clienti aggregati). In tal senso, qualora il Regolatore ritenesse comunque opportuno confermare l'orientamento in esame, dovrebbe prevedere soluzioni puntuali e differenziate per la gestione della prenotazione di capacità da parte dei soggetti aggregatori.

Q31. Si ritiene correttamente individuato il numero massimo di clienti servibili in Tutela SIMILE dal singolo gruppo societario? Se no, perché?

Riterremmo opportuno definire un tetto individuale che sia proporzionale al numero dei clienti serviti. Quest'ultimo valore dovrà essere parametrato alla capacità di un operatore di servire i clienti finali indipendentemente dalla loro tipologia, in quanto le capacità richiamate al punto 5.13 del DCO in esame sono proprie della struttura organizzativa e non sono connesse alla tipologia di cliente.

Tuttavia, consideriamo comunque necessario che tale soglia non superi i 500.000 clienti così da garantire il corretto sviluppo di dinamiche concorrenziali ed evitare le eccessive concentrazioni dovute ad esercizio di posizioni dominanti consolidate nel tempo.

Auspicando che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

ASSOGAS
Associazione Nazionale Industriali
Privati Gas e Servizi Energetici

Ing. Marta Bucci
Direttore Generale

